ROMA

Protocollo RC n. 11592/2022

Deliberazione n. 160

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N. 78

Seduta Pubblica del 31 ottobre 2023

Presidenza: CELLI – BARBATI

L'anno 2023, il giorno di martedì 31 del mese di ottobre, alle ore 14,03 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,32 – assume la Presidenza la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 25 Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Ciani Paolo, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito

Antonella, Palmieri Gianmarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Barbato Francesca, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Catarci Andrea.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 55ª Proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

55ª Proposta (Dec. G.C. n. 34 del 17 giugno 2022)

**Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio X (ex XIII), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18 del 18-19 aprile 2011. Abrogazione dell'art. 13 rubricato 'Litorale' e conseguente (ri)attribuzione della stessa materia alle competenti Strutture Centrali di Roma Capitale. (Dec. G.C. n. 34 del 17 giugno 2022).**

Premesso che

con Legge Regionale del 6 agosto 1999, n. 14, recante norme in materia di "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", la Regione Lazio, in attuazione dell'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), ha disciplinato l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato, a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

in particolare, ai sensi dell'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, si stabilisce che: "Ai comuni è altresì delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) omissis; b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative";

con successiva Deliberazione di Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 1161, la Regione Lazio ha dettato le linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della citata Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, disponendo, nel contempo, che siano attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti per finalità turistico ricreative:

" - il rilascio di nuove concessioni, per licenza o per atto pubblico, a prescindere dalla durata, fissata ordinariamente in sei anni e dalla tipologia delle opere che si intende realizzare. In base al combinato disposto degli artt. 59 del D.P.R 616/1977 e dall'art. 1 comma 3 del D.P.R. 509/1997, rientrano, sin d'ora, tra le concessioni che possono essere rilasciate dai Comuni anche quelle relative alla realizzazione e gestione di punti d'ormeggio per la nautica da diporto, così come definiti dall'art. 2 lett. c del predetto D.P.R 509/1997;

- il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative a favore di Enti pubblici ed associazioni senza scopo di lucro;

- l'autorizzazione al posizionamento, in aree demaniali concesse, di attrezzature ludiche, non fisse quali beach volley, giochi per bambini e similari;

- il rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;

- il rinnovo delle concessioni demaniali marittime esistenti e di quelle di cui al successivo Capo IV Paragrafo 2, che saranno rinnovate mantenendo la medesima superficie coperta e scoperta, la volumetria ed il fronte mare indicati nell'ultimo titolo concessorio regolarmente assentito (i rinnovi potranno, peraltro, comportare l'inserimento all'interno dell'area già in concessione di quelle strutture esistenti, per le quali si sia favorevolmente concluso l'intero iter amministrativo per il relativo recupero);

- i provvedimenti di decadenza dei titoli concessori, previo assenso della Regione Lazio dopo l'acquisizione della relazione del Comune proponente e delle controdeduzioni di parte;

- i provvedimenti di revoca;

- i provvedimenti di autorizzazione alle variazioni non sostanziali previste dall'art. 24 del Regolamento fermo restando il disposto del successivo Capo IV paragrafo 2c;

- l'autorizzazione al subingresso nelle concessioni, previa verifica della capacità tecnico-economica del subentrante, che deve possedere, almeno, pari requisiti del cedente la concessione;

- l'autorizzazione ad affidare ad altri soggetti, la gestione di attività oggetto della concessione o la gestione di quelle secondarie (art. 45 bis Cod. Nav.);

- l'autorizzazione, ad effettuare il livellamento degli arenili in concessione, senza apporto di altri materiali, previa acquisizione di autocertificazione corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante-operam, da parte dei concessionari richiedenti;

- la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito;

- l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica

(pulizia; servizi igienici; assistenti bagnanti e mezzi di salvataggio; posti di primo soccorso; ecc.);

- l'invio alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno, di una relazione, riferita all'anno precedente, sull'esercizio delle funzioni sub-delegate, nella quale viene riportato, oltre al numero di procedimenti avviati e definiti, le problematiche emerse ed eventuali questioni di carattere generale;

- le altre funzioni indicate nell'art. 77 della legge regionale n. 14/1999;

- l'emanazione dei provvedimenti indicati dall'art. 54 del Codice;

- l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 del Codice, previo parere dell'Autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza nella navigazione, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata;

- l'emanazione, di concerto con l'Autorità marittima territorialmente competente, dell'Ordinanza balneare volta a disciplinare il corretto utilizzo degli arenili liberi o in concessione, sentite le locali organizzazioni delle imprese balneari e di utenza.

In regime di privativa, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge libere (vedi combinato disposto artt. 6, 7 e 21 del D.Leg.vo 5 febbraio 1997, n. 22).";

con successiva Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13, recante norme in materia di "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.", sono state dettate disposizioni riguardanti le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli Enti locali in materia di turismo ed organizzazione del sistema turistico laziale, ispirandosi al principio di sussidiarietà e favorendo l'integrazione delle funzioni tra i soggetti operanti nel settore nonché lo sviluppo del partenariato tra pubblico e privato;

in particolare, ai sensi dell'art. 5 della citata Legge Regionale n. 13/2007 "1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale svolgono le seguenti funzioni concernenti: a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale; b) le autorizzazioni all'esercizio delle attività svolte dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza; c) la formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico. 2. I comuni svolgono, altresì, funzioni e compiti amministrativi delegati concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative nonché la relativa vigilanza. 3. I comuni, inoltre: a) collaborano con la provincia per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive; b) assicurano all'Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione.";
al fine di corrispondere a specifiche esigenze di salvaguardia territoriale delle condizioni di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale del Municipio Roma X, anche in ragione della sua specifica vocazione e collocazione nell'ambito del tessuto urbano della Città di Roma nonché per garantire più adeguati livelli di

rappresentatività della comunità locale, curandone gli interessi e promuovendomene lo sviluppo in un quadro di armonizzazione con le risorse ambientali e naturalistiche, è stata a suo tempo ravvisata l'opportunità di dotare il Municipio Roma X (ex Roma XIII) di un Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo;

detto Regolamento, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18 del 18-19 aprile 2011, nel disciplinare l'attribuzione delle competenze al Municipio X (ex XIII), all'art. 13, rubricato "Litorale", dispone "1. È attribuita al Municipio la competenza in materia di: istruttoria ed elaborazione dei progetti di assetto e valorizzazione del litorale e dei relativi atti di esecuzione, d'intesa, ove occorra, con l'Ente gestore della riserva naturale statale del litorale romano; - attività relative alla manutenzione del Canale Pescatori; - elaborazione di eventuali proposte di adeguamento e modifica, nonché l'attuazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili. 2. È altresì attribuito al Municipio l'esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti al demanio marittimo, ivi compresi i poteri di vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale, ad eccezione di quanto di competenza statale, secondo le direttive stabilite dalla Giunta Municipale. 3. Sono inoltre di competenza del Municipio le attività istruttorie ed il rilascio delle licenze per gli stabilimenti di balneazione di cui all'art. 19, comma 1, n. 8), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; secondo gli indirizzi stabiliti da apposito provvedimento dell'Assemblea Capitolina. 4. Il Municipio, infine, assicura la salvaguardia e la tutela del paesaggio e della salubrità ambientale della zona del litorale di propria competenza. Ove occorra, il Municipio assicura le attività di salvaguardia dei beni di interesse artistico, archeologico e storico, previo parere della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale.";

alla luce dell'esperienza politico-amministrativa maturata nel corso dell'ultimo decennio e al fine di valorizzare in chiave strategico-operativa la risorsa del litorale, che consente alla Città di Roma l'unico affaccio diretto sul Mar Tirreno con il correlato sviluppo di iniziative turistico-ricreative di chiara rilevanza cittadina e quindi sovra-municipale, è stata conseguentemente rilevata l'opportunità di conferire più adeguata collocazione politico-amministrativa al novero delle attribuzioni in parola, incardinandole in capo alle competenti Strutture Centrali dell'Ente, con lo svolgimento delle correlate funzioni di raccordo politico-istituzionale in capo all'Onorevole Sindaco;

detto riposizionamento istituzionale ed organizzativo risulta essere necessario al fine della riorganizzazione della complessa materia, anche in vista della prossima scadenza (31 dicembre 2023) del periodo di validità delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreativa (cfr. C.d.S., A.P., 9.11.2021, n. 18), rilevata anche l'opportunità di procedere ad una parallela ottimizzazione delle correlate procedure amministrative in un'ottica di più stretta sinergia tra Strutture centrali e territoriali;

detto riposizionamento appare altresì coerente anche rispetto alle esigenze di ottimizzazione della gestione unitaria dei processi e delle necessarie azioni istituzionali in concomitanza con le opportune sinergie operative interdipartimentali nonché con la coordinata gestione delle relative progettualità di consolidamento dei vigenti assetti e di sviluppo delle iniziative di rilancio del settore turistico ricreativo, anche in funzione delle opportunità fornite dal recente Piano nazionale di Ripresa e resilienza – P.N.R.R.;

inoltre, il sopradescritto ridisegno degli assetti ordinamentali in materia di litorale risulta funzionale al riposizionamento dell'immagine e del ruolo della Città di Roma in ambito

nazionale ed internazionale, in armonia con le programmate politiche di ricucitura e di omogeneizzazione del tessuto socio economico cittadino volte ad una rinnovata coesione territoriale.

Atteso che

in data 12 aprile 2022 il Direttore della I Direzione del Gabinetto del Sindaco ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore F.to: C. Cirillo;

in data 12 aprile 2022 il Direttore della Direzione Decentramento e Servizi al Territorio del Dipartimento Decentramento, Servizi al Territorio per la Città in 15 minuti ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore F.to: S. Monni;

in data 12 aprile 2022 il Vice Capo di Gabinetto Vicario ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica.

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario F.to: N. De Bernardini;

in data 12 aprile 2022 il Direttore Dipartimento Decentramento, Servizi al Territorio per la Città in 15 minuti ha attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica.

Il Direttore F.to: G Altamura;

in data 16 maggio 2022 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto."

Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli.

Considerato che

la proposta, in data 20 giugno 2022, è stata trasmessa al Municipio X per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

il Consiglio del Municipio X, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole approvando al contempo un Ordine del giorno;

la Giunta Capitolina, nella seduta del 16 marzo 2023, prende atto del parere favorevole del Municipio X, disponendo l'ulteriore corso della proposta.

Dato atto che

in data 27 giugno 2022 la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Capitolina Permanente IV- Ambiente, riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto;

sul testo originario della proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ii.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), dai Dirigenti responsabili del Servizio, in ordine all'emendamento approvato.

Visti

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e ss.mm.ii;

il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio XIII, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18 del 18-19 aprile 2011;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato, da ultimo, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021.

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

a parziale modifica della Deliberazione di Assemblea Capitolina del 18-19 aprile 2011, n. 18, recante il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio Roma X, l'abrogazione dell'art. 13 del citato Regolamento, rubricato 'Litorale', con la conseguente (ri)attribuzione alle competenti Strutture centrali dell'Ente delle medesime materie declinate in seno alla citata disposizione regolamentare:

– di provvedere, entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla definizione del nuovo perimetro delle competenze di cui alle materie dell'art. 13, da attribuire alle strutture centrali, fermo restando l'effettuazione delle correlate funzioni di raccordo politico-istituzionale in capo all'On.le Sindaco, per il cui svolgimento potrà avvalersi di un/una Consigliere/a dell'Assemblea Capitolina;

– di dare mandato al Gabinetto del Sindaco, entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, di istituire il Tavolo tecnico Permanente sul Litorale, finalizzato alla gestione delle iniziative di attuazione della materia e a provvedere alle necessarie intese istituzionali per la sia costituzione, coinvolgendo:
  - Roma Capitale;
  - Regione Lazio;
  - Municipio X Roma Capitale;
  - Agenzia del Demanio;
  - Capitaneria di Porto di Roma;
  - Riserva Statale del Litorale Romano.

Al tavolo potranno essere invitati ulteriori rappresentanti istituzionali competenti per materia.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e 5 contrari.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Caudo, Celli, Ciani, Converti, Corbucci, Fermariello, Ferrara, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Raggi, Stampete, Tempesta, Trabucco e Zannola.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Carpano, De Gregorio, Leoncini, Masi e Quarzo.

La presente deliberazione assume il n. 160.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 4 novembre 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 novembre 2023.

Lì, 3 novembre 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani